



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 37 LEGISLATURA N. VIII

DE/PE/S10 Oggetto: LR n. 11/2004 art. 8 - Criteri per l'espletamento
 0 NC delle funzioni amministrative volte al rilascio di
 concessioni demaniali per attività di acquacoltura e
 Prot. Segr. ricerca scientifica.
 1929

L'anno duemilacinque addì 28 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Agostini Luciano | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Petrini Paolo | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Solari Giampiero | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Petrini Paolo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: S10
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il 29 DIC 2005

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "LR 13/05/2004, n. 11 articolo 8 – Criteri per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, P.F. Pesca ed Acquacoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO il parere favorevole (n. 21/05) espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 14/11/2005 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13 maggio 2004 n.11.

VISTO l'articolo 28, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'articolo 8 della LR 13/05/2004, n. 11 i criteri per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica, di cui all'allegato A costituente parte integrante del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003, n.17.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

1. Legge 17 maggio 1999, n. 10 e s.m.i. – Riordino delle funzioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive;
2. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
3. Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11: “Norme in materia di pesca marittima e acquicoltura”;
4. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/05 concernente: “Individuazione ai sensi dell’art. 4 della LR 13.5.04, n. 11 delle aree demaniali marittime per attività di acquicoltura e ricerca scientifica.

Motivazione

La legge regionale 13.5.04, n. 11: “Norme in materia di pesca marittima e acquicoltura” ha disposto all’art. 4 l’adozione di un piano regionale della pesca e dell’acquicoltura per individuare linee di azione ed interventi da attuare.

La stessa legge all’art. 8 dispone che “la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua le zone di mare territoriali e le altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di acquicoltura e per attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca”.

Inoltre, sempre l’articolo 8 della medesima legge attribuisce alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la definizione di criteri, modalità, durata per il rilascio delle concessioni demaniali.

La III Commissione consiliare permanente nella seduta del 14/12/2005 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 del 14/11/2005 concernente “L.R.n.13/05/2004, n. 11 articolo 8 – Criteri per l’espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquicoltura e ricerca scientifica” ha espresso parere favorevole a condizione che la lettera H punto 1b di cui all’allegato 1, relativo agli obblighi a carico del titolare di concessione venga sostituita dalla seguente: “b. pena la riduzione dell’area in concessione, entro 48 mesi dalla concessione occupare in maniera produttiva il 60% della superficie concessa e l’80% entro l’anno successivo, dandone debita comunicazione alla struttura”.

La necessità di regolamentare la materia in argomento va ricercata nel decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 con il quale lo Stato ha conferito alle Regioni “le funzioni relative al rilascio di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

concessioni di bene del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriali per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”.

L'effettivo trasferimento di tale funzione è avvenuto nel 2001 allorquando cessato l'avvalimento delle funzioni da parte del Ministero, la Regione Marche ha provveduto a regolamentare il rilascio delle concessioni, al fine di dare continuità amministrativa, con deliberazioni della Giunta Regionale n. 537/2002 e n. 1461/2002.

Alla luce della esperienza acquisita dalla Regione Marche dal 2001 al 2005 anche per effetto della crescente richiesta di specchi acquei da parte di imprese singole o associate per esercitarvi attività di acquacoltura favorita dall'utilizzo dei fondi SFOP del DOCUP 2000/2006, il Consiglio Regionale ha approvato con propria deliberazione n. 5/2005 un piano di utilizzo di specchi acquei per attività di ricerca e acquacoltura.

Con tale piano sono state definite le zone, le cui coordinate sono riportate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, e per completare il processo di riordino ora si ritiene opportuno ridefinire, ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 le modalità, durata, criteri per il rilascio delle concessioni demaniali.

Tali criteri sono stati definiti nel rispetto del principio fondamentale di corretto uso di un bene pubblico quale è appunto il mare territoriale. Tali criteri sono sostanzialmente improntati a:

1. sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell' art. 118 della Costituzione;
2. semplificazione dell'azione amministrativa;
3. armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo dell'acquacoltura, della ricerca e delle attività connesse in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;
4. sviluppare e diversificare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti volti allo sviluppo e tutela delle risorse alieutiche anche tramite l'istituzione di aree riservate all' acquacoltura e alla riproduzione degli organismi acquatici;
5. favorire lo sviluppo di sistemi d'allevamento di tipo integrato, capaci di promuovere al contempo il rispetto degli equilibri ambientali e la crescita economica e sociale di tutti i segmenti del comparto ittico.
6. monitorare la situazione delle concessioni demaniali marittime esistenti, anche attraverso il Sistema Informativo del demanio Marittimo e i rapporti con le Autorità marittime competenti;
7. armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati che operano sulla fascia costiera, anche incentivando l'Associazionismo e la Cooperazione, per un utilizzo equilibrato degli specchi acquei a vantaggio sia delle attività produttive che di quelle scientifiche.

Con i criteri precisati nell'allegato A della presente deliberazione vengono definite le condizioni per:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. rilascio o rinnovo di concessioni finalizzate all'esercizio dell'acquacoltura, della ricerca scientifica;
2. rilascio o rinnovo di concessioni per la realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche;
3. rilascio di atti di subingresso, affidamento e modifica delle concessioni esistenti;
4. individuazione delle zone del mare territoriale riservate all'acquacoltura e alla ricerca scientifica;
5. atti di revoca delle concessioni in essere;
6. notifica di cessata concessione per mancato rinnovo;

in considerazione della delicatezza delle funzioni e degli interessi pubblici coinvolti si è ritenuto prevedere forme di consultazioni con Enti locali e/o organismi tecnici specializzati quali la Consulta per l'economia ittica istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, e la Commissione tecnico scientifica prevista dall'art. 7 della stessa legge sopra citata, la quale al suo interno annovera componenti specialisti in materia.

Infine quanto al monitoraggio e controllo si è ritenuto importante prevedere forme di monitoraggio sull'effettivo utilizzo di dette aree ed anche, ove occorra, attuare forme di vigilanza avvalendosi delle autorità marittime preposte.

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di deliberare in merito a: LR 13/05/2004, n. 11 articolo 8 – Criteri per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Ugo Meconi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Dott.ssa Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Bruno Brandoni)

Bruno Brandoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI PER LO SFRUTTAMENTO DI SPECCHI ACQUEI DEL MARE TERRITORIALE

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente atto regolamentano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni aventi ad oggetto l'utilizzo di specchi acquei del mare territoriale di competenza regionale. Dette funzioni si sostanziano in procedimenti attinenti le seguenti tipologie:

- rilascio di atto concessorio;
- emanazione di atti di variante;
- emanazione di atti di anticipata occupazione;
- rinnovo di atto concessorio;
- emanazione di atti di subingresso in concessioni esistenti;
- emanazione di atti di affidamento temporaneo di concessioni esistenti;
- emanazione di atti di decadenza, di revoca, di sospensione.

II. RILASCIO DI ATTO CONCESSORIO

A. AREE OGGETTO DI CONCESSIONE E TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

1. Possono essere rilasciate concessioni per lo sfruttamento di specchi acquei del mare territoriale di competenza regionale, ai fini dello svolgimento di attività di acquacoltura, all'interno delle zone individuate ai sensi della deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 5 del 18/10/2005, di cui si riportano le coordinate nautiche, secondo le modalità dalla stessa deliberazione amministrativa fissate:

Zona Ps1	Vertice A	Lat. 44°00'.56	Vertice B	Lat. 43°59'.50
		Long. 12°49'.15		Long. 12°52'.10
	Vertice C	Lat. 43°58'.60	Vertice D	Lat. 43°59'.70
		Long. 12°51'.50		Long. 12°48'.58
Zona Ps2	Vertice A	Lat. 43°55'.37	Vertice B	Lat. 43°53'.80
		Long. 13°00'.31		Long. 13°02'.80



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Vertice C	Lat. 43°53'.12 Long. 13°01'.95	Vertice D	Lat. 43°54'.70 Long. 12°59'.45
Zona Ps3	Vertice A	Lat. 43°52'.80 Long. 13°04'.46	Vertice B	Lat. 43°51'.40 Long. 13°06'.85
	Vertice C	Lat. 43°50'.60 Long. 13°06'.00	Vertice D	Lat. 43°51'.98 Long. 13°03'.50
Zona Ps4	Vertice A	Lat. 43°51'.25 Long. 13°07'.20	Vertice B	Lat. 43°49'.84 Long. 13°09'.62
	Vertice C	Lat. 43°49'.00 Long. 13°08'.73	Vertice D	Lat. 43°50'.45 Long. 13°06'.25
Zona Ps5	Vertice A	Lat. 43°49'.60 Long. 13°09'.80	Vertice B	Lat. 43°48'.00 Long. 13°12'.50
	Vertice C	Lat. 43°47'.18 Long. 13°11'.60	Vertice D	Lat. 43°48'.78 Long. 13°08'.95
Zona An1	Vertice A	Lat. 43°47'.80 Long. 13°13'.05	Vertice B	Lat. 43°46'.60 Long. 13°15'.15
	Vertice C	Lat. 43°45'.65 Long. 13°14'.40	Vertice D	Lat. 43°47'.04 Long. 13°12'.00
Zona An2	Vertice A	Lat. 43°45'.35 Long. 13°16'.90	Vertice B	Lat. 43°43'.05 Long. 13°20'.75
	Vertice C	Lat. 43°42'.30 Long. 13°20'.00	Vertice D	Lat. 43°44'.65 Long. 13°16'.10
Zona An3	Vertice A	Lat. 43°42'.90 Long. 13°21'.15	Vertice B	Lat. 43°41'.38 Long. 13°24'.00
	Vertice C	Lat. 43°40'.50 Long. 13°23'.10	Vertice D	Lat. 43°42'.10 Long. 13°20'.30
Zona An4	Vertice A	Lat. 43°34'.15 Long. 13°40'.80	Vertice B	Lat. 43°30'.75 Long. 13°42'.10
	Vertice C	Lat. 43°30'.40 Long. 13°40'.60	Vertice D	Lat. 43°33'.85 Long. 13°39'.50



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Zona An5	Vertice A	Lat. 43°28'.15 Long. 13°43'.55	Vertice B	Lat. 43°25'.32 Long. 13°44'.80
	Vertice C	Lat. 43°24'.90 Long. 13°43'.40	Vertice D	Lat. 43°27'.80 Long. 13°42'.00
Zona Sb1	Vertice A	Lat. 43°18'.05 Long. 13°49'.05	Vertice B	Lat. 43°15'.00 Long. 13°50'.65
	Vertice C	Lat. 43°14'.62 Long. 13°49'.40	Vertice D	Lat. 43°17'.70 Long. 13°47'.60
Zona Sb 2	Vertice A	Lat. 43°10'.40 Long. 13°52'.80	Vertice B	Lat. 43°08'.78 Long. 13°53'.80
	Vertice C	Lat. 43°08'.35 Long. 13°52'.45	Vertice D	Lat. 43°10'.00 Long. 13°51'.50
Zona Sb 3	Vertice A	Lat. 43°08'.55 Long. 13°53'.90	Vertice B	Lat. 43°06'.70 Long. 13°54'.90
	Vertice C	Lat. 43°06'.25 Long. 13°53'.60	Vertice D	Lat. 43°08'.12 Long. 13°52'.50
Zona Sb 4	Vertice A	Lat. 43°04'.60 Long. 13°55'.40	Vertice B	Lat. 43°01'.75 Long. 13°56'.20
	Vertice C	Lat. 43°01'.55 Long. 13°54'.80	Vertice D	Lat. 43°04'.36 Long. 13°54'.00
Zona Sb 5	Vertice A	Lat. 43°01'.55 Long. 13°56'.30	Vertice B	Lat. 42°58'.85 Long. 13°57'.10
	Vertice C	Lat. 42°58'.62 Long. 13°55'.70	Vertice D	Lat. 43°01'.30 Long. 13°54'.90

2. Possono inoltre essere rilasciate concessioni demaniali per lo sfruttamento di specchi acquei del mare territoriale di competenza regionale, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca scientifica sia all'interno che all'esterno delle zone di cui sopra, secondo i criteri fissati dalla citata deliberazione amministrativa.
3. È fatta salva la possibilità di rilasciare concessioni in altre aree, per specificate tipologie di attività, purché previamente individuate con le procedure di cui alla L.R. 13/05/2004, n. 11.
4. È fatto salvo il diritto maturato in capo ai titolari di concessioni in essere al momento dell'adozione della deliberazione amministrativa n. 5/2005, intendendosi con ciò il diritto al mantenimento della concessione stessa, anche se ricadente in zona diversa da quella individuata dalla detta deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. È altresì fatto salvo il diritto di insistenza in capo al precedente concessionario.

B. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono formulare istanza di rilascio di atto concessorio:

- per le concessioni di cui al paragrafo A, comma 1 del presente titolo, ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, in possesso dei requisiti prescritti;
- per le concessioni di cui al paragrafo A, comma 2 del presente titolo, soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, riconosciuti ai sensi di legge.

C. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rilascio di atto concessorio, deve essere prodotta apposita istanza alla struttura regionale competente in materia (nel seguito "Struttura"), conforme al modello predisposto dalla stessa Struttura, contenente gli elementi necessari alla valutazione.

2. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto delle opere da realizzare, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l'area totale), completo di piante e prospetti, redatto e firmato da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale (in dieci originali);
- b) relazione tecnica inerente le opere da realizzare, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, contenente la specifica dei vertici (coordinate nautiche) delimitanti l'area richiesta in concessione, il carattere (amovibile o inamovibile) delle opere da realizzare (in dieci originali);
- c) trasposizione su carta nautica dei vertici predetti, tramite coordinate geografiche (00° 00' 00'') (in dieci originali);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il non avere procedimenti penali in corso nonché debiti verso l'Erario;
- e) nullaosta dell'Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 08/11/1990, n. 374;
- f) relazione attestante la validità economica dell'attività da intraprendersi, ovvero relazione tecnico-scientifica, qualora si tratti di attività di ricerca scientifica;
- g) documentazione amministrativa (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento).

D. CRITERI

1. In caso di pluralità di istanze insistenti su di una medesima area, o su aree parzialmente sovrapponibili, verranno prese in considerazione solo quelle istanze rispondenti ai termini di cui al paragrafo 4.4 *Concorrenza di più domande di concessione* dell'allegato alla deliberazione amministrativa 5/2005, ossia:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- domande inviate tramite raccomandata A/R, ovvero consegnate a mano alla Struttura con indicazione della data di arrivo, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione amministrativa 5/2005 sul BUR;
- domande inviate tramite raccomandata A/R, ovvero consegnate a mano alla Struttura con indicazione della data di arrivo, entro l'ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione dell'istanza sull'albo pretorio del Comune interessato;
- domande presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall'altra (fa fede la data del timbro postale o quella del protocollo di arrivo).

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, vengono declinati di seguito i criteri di priorità da prendere a riferimento per determinare il diritto al rilascio del titolo concessorio.

Dette priorità sono ordinate sulla base della natura del soggetto richiedente, della tipologia progettuale, dell'estensione dell'area; a loro volta sono sottoripartite in ulteriori priorità.

Il possesso del primo criterio prioritario utile determina la prevalenza di una domanda sull'altra.

CRITERIO

I. NATURA SOGGETTO RICHIEDENTE

I.a. natura scientifica

I.b. natura pubblica

I.c. sede legale ed operativa nella Regione Marche

I.d. natura associativa (società in forma cooperativa o consortile)

I.e. compagine sociale formata dal maggior numero di iscritti nel registro dei pescatori marittimi

II. TIPOLOGIA PROGETTUALE

II.a. innovatività, certificata e coordinata da uno o più enti pubblici di ricerca operanti nel settore ittico

II.b. livello occupazionale stabile garantito dall'investimento, con particolare riguardo agli occupati riconvertiti dalle attività di pesca

II.c. migliore utilizzo dell'area, attraverso un'ottimale distribuzione delle strutture

III. ESTENSIONE DELL'AREA

III.a. minore estensione dell'area

3. Qualora dalla documentazione agli atti non si disponesse dei dati necessari a verificare il possesso dei criteri, la Struttura provvederà a richiedere le dovute integrazioni.

4. Qualora detti criteri fossero insufficienti, ovvero ove non sia possibile ricorrere a tale valutazione, si procederà a licitazione privata, come previsto dall'art. 37 del Codice della Navigazione.

E. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Posta la completezza della documentazione prodotta, la Struttura provvede alla pubblicazione dell'istanza pervenuta all'Albo Pretorio del/dei Comune/i interessato/i, in quanto prospicienti.
2. Nel caso di istanze concernenti attività di ricerca scientifica, per aree al di fuori delle zone di cui alla deliberazione amministrativa n. 5/2005, la Struttura provvede inoltre alla pubblicazione dell'istanza pervenuta nel foglio degli annunci legali della Provincia.
3. La pubblicazione consente la presentazione di osservazioni, ovvero di istanze concorrenti, nei termini di cui alla deliberazione amministrativa n. 5/2005, sopra richiamati, inerenti l'area di che trattasi.
4. Decorso il termine richiamato al comma precedente, la Struttura provvede ad acquisire i pareri vincolanti necessari all'iter istruttorio dell'istanza, come di seguito:
 - Capitaneria di Porto territorialmente competente, per quanto concerne la sicurezza della navigazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/1998 art.104 lett. v);
 - Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi, per quanto concerne le prescrizioni inerenti i segnalamenti marittimi, necessari a delimitare l'area richiesta in concessione;
 - Azienda Sanitaria Unica Regionale, per quanto concerne la qualità e idoneità delle acque.
5. Qualora ritenuto opportuno, potrà essere chiesto il parere della Consulta per l'Economia Ittica, istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11.
6. Qualora ritenuto opportuno, per istanze concernenti attività di ricerca scientifica, potrà essere chiesto il parere della Commissione Tecnico Scientifica per la Pesca, istituita ai sensi dell'art.7 della L.R. 13 maggio 2004, n.11.
7. Per l'acquisizione dei pareri predetti può ricorrersi allo strumento della Conferenza di servizi.
8. Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento dell'ultimo parere richiesto, la Struttura procede all'istruttoria dell'istanza, comunicando all'interessato, tramite raccomandata A/R, l'esito del procedimento.
9. In caso di istruttoria positiva, la Struttura, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, porta a conoscenza del richiedente l'importo del canone dovuto, in rapporto all'anno solare di riferimento, nonché della polizza fidejussoria da stipulare a favore della Regione.

F. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO AL RICHIEDENTE

1. Ai fini della sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente provvede, nel termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo E, comma 8, a pena di decadenza dal diritto maturato, a:
 - versare il canone dovuto per il primo anno solare di concessione, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - produrre la polizza fidejussoria.

G. PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla produzione della documentazione di cui al paragrafo F, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente, si procede alla sottoscrizione dell'atto concessorio, alla cui registrazione, nelle dovute forme di legge, provvede la Regione Marche.
2. Tutte le spese (marche da bollo, spese di registrazione...) connesse all'atto concessorio sono a carico del soggetto richiedente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

H. OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE DI CONCESSIONE

1. Il titolare di concessione deve provvedere a:
 - a. pena decadenza dalla concessione, dare inizio alle attività oggetto di concessione entro e non oltre dodici mesi dalla data di rilascio della medesima, dandone debita comunicazione alla Struttura;
 - b. pena la riduzione dell'area in concessione, entro 48 mesi dalla concessione occupare in maniera produttiva il 60% della superficie concessa e l'80% entro l'anno successivo, dandone debita comunicazione alla Struttura.
2. Pena la revoca, il titolare di concessione:
 - a) deve esercitare direttamente la concessione, salvo le eccezioni previste;
 - b) è tenuto a versare anticipatamente all'anno solare di riferimento i canoni relativi agli anni successivi al primo, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica dell'importo dovuto da parte della Struttura.
3. Il titolare di concessione è tenuto a:
 - a) compilare e trasmettere al S.I.D. la modulistica prevista dal Sistema Informativo del Demanio, trasmettendone copia, per conoscenza, alla Struttura;
 - b) comunicare preventivamente ogni variazione intenda apportare alle opere realizzate o da realizzare nello specchio acqueo dato in concessione, in variante rispetto agli elaborati tecnici allegati all'atto di concessione medesimo, ai fini della valutazione dell'ammissibilità (successivo *titolo III. Variazioni*)
4. Il titolare di concessione, in caso di mancato rinnovo del titolo, a seguito di scadenza, è tenuto a rimettere l'area nel pristino stato, secondo quanto indicato al *titolo VII. Mancato rinnovo*.

III. VARIAZIONI

1. In caso di varianti progettuali, da apportarsi alle opere realizzate o da realizzare nello specchio acqueo in concessione, il titolare è tenuto a produrre:
 - idonea istanza, corredata da relazione tecnica, contenente le motivazioni tecniche e/o economiche e/o scientifiche a supporto della variante, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale;
 - elaborati progettuali, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l'area totale), completi di piante e prospetti, redatti e firmati da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale.
2. Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa, la Struttura procede all'istruttoria dell'istanza, terminando il procedimento con adozione di atto ad hoc (ove opportuno si provvederà a modificare l'atto concessorio originario).
3. L'atto di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti atto integrativo dell'atto concessorio originario.
4. In sede di rinnovo, gli elaborati progettuali prodotti per la variante vengono a costituire parte integrante dell'atto di rinnovo. Devono pertanto essere prodotti secondo le modalità di cui al *titolo VI. Rinnovo di concessione*.
5. Qualsiasi altra variazione al contenuto della concessione deve essere preventivamente comunicata dal concessionario alla Struttura, per la verifica dell'ammissibilità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IV. ANTICIPATA OCCUPAZIONE

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste per il rilascio di atto concessorio (Titolo II del presente atto), può essere autorizzata l'anticipata occupazione dello specchio acqueo, già oggetto di richiesta di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice della Navigazione e dall'art. 35 del relativo Regolamento di attuazione.
2. La Struttura provvede al rilascio dell'autorizzazione tramite adozione di atto ad hoc, subordinatamente alla presentazione di:
 - istanza, esplicitante i motivi, nonché l'urgenza, alla base della richiesta di anticipata occupazione ;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del richiedente, attestante l'impegno ad osservare le condizioni che verranno stabilite nell'atto di concessione, il non avere procedimenti penali in corso, né debiti verso l'Erario.
3. La Struttura provvede ad acquisire il parere della Capitaneria di Porto territorialmente competente.
4. Posto l'esito favorevole, procede a determinare l'importo del canone dovuto per l'anno solare di riferimento, oltre quello della polizza fidejussoria, dandone comunicazione al richiedente tramite raccomandata A/R.
5. Il richiedente provvede, nel termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal diritto maturato, a:
 - versare il canone dovuto, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - produrre la polizza fidejussoria.
6. Entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla produzione della documentazione di cui al comma precedente, la Struttura autorizza tramite atto ad hoc l'anticipata occupazione.
7. Qualora non si giungesse alla stipula dell'atto concessorio successivo, il richiedente ha l'obbligo di demolire le opere eseguite e rimettere le acque nel pristino stato.

V. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto, salvo rinnovo, nei modi previsti dal presente atto.

VI. RINNOVO DI ATTO CONCESSORIO

1. Le concessioni in scadenza possono essere rinnovate su specifica istanza dell'interessato.

A. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rinnovo di concessione in scadenza, entro i 90 giorni antecedenti la scadenza del titolo, il titolare del medesimo deve produrre apposita istanza alla Struttura, secondo specifica modulistica da questa predisposta.
2. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il non avere procedimenti penali in corso nonché debiti verso l'Erario;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- documentazione amministrativa (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento), nel caso di variazioni intervenute rispetto all'atto originario;

inoltre,

- in caso di mancate modifiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'immutata situazione delle opere progettuali rispetto alla domanda iniziale;
- in caso di modifiche da apportarsi, ovvero di modifiche già approvate a seguito di procedura di cui al *titolo III. Variazioni*, in tre originali:
 - a) progetto delle opere, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l'area totale) completo di piante e prospetti, redatto e firmato da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale;
 - b) relazione tecnica inerente le opere, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, contenente la specifica dei vertici (coordinate nautiche) delimitanti l'area richiesta in concessione, il carattere (amovibile od inamovibile) delle opere da realizzare;
 - c) trasposizione su carta nautica dei vertici predetti, con coordinate geografiche (00° 00' 00'').

B. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. La Struttura, posta la completezza della documentazione prodotta, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione prevista, provvede alla fase istruttoria, dandone debita comunicazione all'interessato, tramite raccomandata A/R.
2. In caso di istruttoria positiva, la Struttura, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, porta a conoscenza del richiedente l'importo del canone dovuto, nonché della polizza fidejussoria da stipulare in favore della Regione, in sostituzione della precedente polizza, che verrà svincolata a seguito di sottoscrizione di atto di rinnovo.

C. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI

1. Ai fini della sottoscrizione dell'atto di rinnovo, vigono in capo al richiedente gli stessi obblighi esplicitati al titolo II, paragrafo F.
2. Ai fini del perfezionamento dell'atto, valgono le disposizioni di cui al titolo II, paragrafo G.
3. Vigono in capo al titolare di atto di rinnovo gli stessi obblighi esplicitati al titolo II, paragrafo H, per quanto applicabili.

VII. MANCATO RINNOVO

1. Il titolare di concessione scaduta deve provvedere a demolire le opere eseguite e rimettere lo specchio acqueo nel pristino stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza della detta concessione, salvo proroga.
2. Nel caso lo stesso non provveda, interviene la Regione, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente, imputandole in prima istanza alla polizza fidejussoria presentata per la stipula dell'atto concessorio.
3. È facoltà della Regione disporre delle opere pertinenti una concessione venuta a scadenza, per la riconversione a zone di mare attrezzate, sottoposte a tutela, volte all'incremento delle risorse alieutiche e alla valorizzazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zazione dell'economia ittica. Dette zone potranno essere inoltre destinate ad attività collegate alla pesca sportiva, alla pesca professionale, ad attività subacquee.

VIII. SUB-INGRESSO NEL GODIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel caso di subingresso si applicano i criteri previsti dall'art. 46 del Codice della Navigazione e dall'art. 30 del relativo Regolamento di Attuazione.
2. È in ogni caso vietato il subingresso in concessioni di specchi acquei:
 - per il cui rilascio iniziale vi siano state domande concorrenti, nel caso in cui il subentrante non possieda gli stessi requisiti che hanno determinato l'assegnazione dell'area, secondo i criteri di cui al *paragrafo D, titolo II* del presente atto;
 - prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di rilascio della concessione originaria.

A. DOCUMENTAZIONE

1. Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve produrre apposita istanza alla Struttura, allegando la seguente documentazione:
 - a firma del subentrante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente:
 - la volontà di non apportare modifiche alla concessione in essere;
 - il non aver procedimenti penali in corso né debiti verso l'Erario;
 - documentazione amministrativa del subentrante (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento);
 - a firma congiunta del concessionario cedente e del subentrante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà delle parti al sub-ingresso, nonché la volontà di cessione dei diritti e di assunzione degli obblighi insistenti sull'area oggetto di concessione, con esplicitazione dell'obbligazione solidale anche per gli oneri pregressi, eventualmente gravanti sul concessionario da sostituire.

B. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. La Struttura provvede all'esame istruttorio entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui sopra, comunicandone l'esito agli interessati tramite raccomandata A/R.
2. In caso di istruttoria positiva, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, porta a conoscenza del subentrante l'importo del canone dovuto, nonché della polizza fidejussoria, da contrarre in favore della Regione, in sostituzione della preesistente polizza, contratta dal cedente, che verrà svincolata a seguito di adozione atto di subentro.

C. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Ai fini dell'adozione dell'atto di subingresso, tramite atto *ad hoc* della Struttura, a tutti gli effetti integrativo della concessione originaria, vigono in capo al subentrante gli stessi obblighi esplicitati al *titolo II, paragrafo F*.
2. Ai fini dell'adozione dell'atto, valgono le disposizioni procedurali di cui al titolo II, paragrafo G.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Perfezionato il subingresso, vigono in capo al subentrante gli stessi obblighi esplicitati al *titolo II, paragrafo H*, in quanto applicabili.

IX. AFFIDAMENTO TEMPORANEO

1. L'affidamento temporaneo ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione, in toto od in parte, può essere consentito per un periodo massimo di due anni (frazionato o continuativo), calcolato nell'arco della durata della concessione, tramite rilascio di atto ad hoc.

A. DOCUMENTAZIONE

1. Il concessionario che intende procedere all'affidamento temporaneamente deve produrre apposita istanza alla Struttura, dando esauriente motivazione, nonché indicazione della durata dell'affidamento.
2. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del soggetto affidatario, attestante la volontà di gestire la concessione, il rispetto degli obblighi connessi all'atto concessorio, il non avere procedimenti penali in corso né debiti verso l'Erario.

B. ADEMPIMENTI PROCEDURALI IN CAPO ALLA STRUTTURA

1. La Struttura provvede all'esame istruttorio entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui sopra, concludendo il procedimento tramite adozione di atto *ad hoc*, comunicandone l'esito agli interessati tramite raccomandata A/R.

X. DECADENZA

Salvo quanto diversamente previsto dal presente atto, è disposta la decadenza del concessionario dal titolo concessorio in tutti i casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

XI. REVOCA

La Regione può disporre la revoca del titolo concessorio per ragioni di interesse pubblico, connesse all'uso del mare territoriale.

XII. SOSPENSIONE

1. In deroga all'obbligo di esercizio continuativo della concessione, di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, può essere assentita la sospensione temporanea dell'attività, per un periodo massimo di anni due (2) (frazionato o continuativo), calcolato nell'arco della durata della concessione, tramite rilascio di atto ad hoc.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. A tal fine, il titolare di concessione deve produrre apposita istanza, documentante le ragioni alla base della richiesta sospensione, su cui la Struttura si pronuncia, tramite adozione di atto ad hoc, comunicandone l'esito all'interessato.

XIII. DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni vengono rilasciate per una durata di sei (6) anni solari.
2. Il rinnovo di concessione avviene per la durata di quattro (4) anni solari.
3. Gli atti di subingresso non incidono sulla durata della concessione oggetto di subingresso.
4. Le concessioni aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono essere concesse per una durata diversa da quella di cui ai comma 1 e 2, qualora il soggetto richiedente motivi circostanziatamente la necessità di una durata diversa.

XIV. POLIZZA FIDEJUSSORIA E CANONE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di attuazione del codice della Navigazione, la stipula di polizza fidejussoria, preventivamente al perfezionamento dell'atto concessorio, ha il fine garantire gli interessi erariali, oltre che essere strumento per sopperire ad eventuali spese incorrenti.
2. L'importo della polizza di cui al precedente comma è proporzionato alla superficie in concessione ed al valore dell'investimento; deve in ogni caso corrispondere al almeno dieci (10) volte il canone annuo determinato per il primo anno di concessione, in rapporto a dodici (12) mensilità.
3. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone annuo anticipato, nella misura stabilita dalla normativa vigente.

XV. NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Attuazione.